

Città di Benevento

Originale di Deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. *111*

Del *24.07.2015*

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA COMPONENTE IMU - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). Anno 2015

L'anno duemilaquindici il giorno *24* del mese di *luglio* alle ore *12.00* nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente	Assente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rag. Enrico Castiello	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dott. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dott. Pietro Iadanza	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avv. Maria Iele	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Umberto Panunzio	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sig. Giuseppe Zollo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale Presenti *9*

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dr. Claudio Uccelletti*

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
- Ing. Fausto Pepe -

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio Uccelletti -

Premesso che l'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione, in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

Visto il Decreto del ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, con cui è stato disposto l'ulteriore differimento al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti Locali per l'anno 2015;

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di imposta municipale propria;

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l'Imposta Unica Comunale che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);

Preso atto che i commi 640 e 677, art. 1, Legge n. 147/2013, dispongono che somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia d'immobile, non può superare l'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Considerato che già con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme;

- L'art. 1, comma 380 lettera a) della Legge n. 228 del 20.12.2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito d'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014 è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- L'art. f) del comma 380 della Legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- Lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dal citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino al 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenza, pari al 0,4 per cento, sino al 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto in particolare il comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che stabilisce che l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenza della stessa, ad eccezione di quelle classificate in A/1, A/8, A/9;

Visto l'art. 1 comma 708 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale non è dovuta l'IMU di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994;

Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui; dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie A/1, A/8, A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Posto che la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma la cessazione della maggiorazione della detrazione, pari ad €. 50,00 per ciascun figlio, per un importo massimo di €. 400,00 prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

Tenuto conto che l'art. 9 bis della L. 23 maggio 2014 n. 80, di conversione del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, ha disposto che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Atteso che l'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente;

Visto il D.L. n. 4 del 2015, convertito in L. 24 marzo 2015, n. 34, disciplinante, tra l'altro, in materia di IMU terreni agricoli;

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 41 del 29/08/2014, con la quale è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale dell'Ente ai sensi dell'art. 243 bis del TUEL n. 267/2000 – ex art. 1, comma 573 bis, della Legge 147/2013;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto "Componente IMU della IUC imposta municipale Unica. Approvazione del Regolamento";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto "Componente IMU della IUC imposta municipale Unica. Determinazione delle aliquote per l'anno 2014";

Ritenuto che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.


Dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) La proposta al Consiglio Comunale della seguente determinazione di aliquote della componente IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – della Imposta Unica Comunale (IUC) - Anno 2015:
 - Aliquota ordinaria (altri fabbricati) 1,06 per cento (10,6 per mille); Tale Aliquota è ridotta del 4,60 per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP con applicazione della detrazione base di €. 200,00 (art. 1 co. 707 L. 147/2013);
 - Aliquota per abitazione principale relativamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 (nella misura massima di un'unità pertinenziale): 0,6 per cento (6,00 per mille); dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare €.200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - Aliquota ordinaria Terreni agricoli 1,06 per cento (10,6 per mille);
- 2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 3) di dare atto che tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel regolamento IMU;
- 4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Li

L'Assessore alle Finanze
Prof. Francesco Saverio Coppola




PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000. Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li

Il Dirigente f.f. del Settore
Gestione Economica
Dott. Emilio Porcaro



Visto il D. Lgs. del 18.8.2000, n° 267, (T.U.E.L.) ed in particolare gli artt. 49 e 153,; Letta la proposta di deliberazione, il sottoscritto dirigente del Settore Gestione Economica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li

Il Dirigente f.f. del Settore
Gestione Economica
Dot. Emilio Porcaro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione che precede;

Visto l'art. 49 del Dlgs n. 267/2000 in ordine ai pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dal responsabile del servizio interessato;

DELIBERA

Di approvare integralmente la retro estesa proposta di deliberazione che qui si intende riportata e trascritta.

Di rendere con separata, unanime, votazione ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 24-7-2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n..... di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);

Li 27-7-2015

Il Messo Comunale
IL CARO MESSO COMUNALE
(Francesco MUCCI)

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale
Dr. Claudio Uccelletti